

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 luglio 2022, n. 256

“San Francesco Hospital S.r.l.” con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128.

Aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per variazione della ragione sociale da “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.” in “San Francesco Hospital S.r.l.” e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia.

Rettifica della D.D. n. 74 del 10/03/2022 ad oggetto ““San Francesco Hospital S.r.l.” (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125.”.

Trasferimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio della struttura privata accreditata ex lege quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società “Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.” alla società “San Francesco Hospital S.r.l.”.

Trasferimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio della struttura privata accreditata ex lege quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società “Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l.” alla società “San Francesco Hospital S.r.l.”.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *“Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche”* e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *“Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche”* e confermata dal

Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all’art. 3 (*“Compiti della Regione”*), comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*;
- all’art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), comma 3, che *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (...)”*, tra cui rientrano le *“strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti”* di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.1. della medesima legge;
- all’art. 9 (*“Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza”*), comma 2, che *“L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”*;
- all’art. 10 (*“Disposizioni comuni alle autorizzazioni”*), comma 1 che *“1. L’autorizzazione contiene: (...)*
 - b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;*
 - c) la sede legale, l’ubicazione e la denominazione della struttura; (...).”*;
- all’art. 24 (*“Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”*), comma 5, che *“Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 26/07/2007 dell’Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria è stata accreditata istituzionalmente per complessivi n. 104 p.l. la Casa di Cura, di titolarità della società *“Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl”*, con sede legale in Foggia al viale Europa n. 12 (rinveniente dalla fusione per incorporazione della società *“Nuova Clinica San Francesco S.r.l.”* nella società *“Casa di Cura Villa Serena s.r.l.”*) e, contestualmente, la medesima Casa di Cura è stata attribuita nella fascia *“B”* di cui al D.M. 30/06/75.

Con Pec del 14/10/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15564 del 15/10/2020, è stata trasmessa la nota prot. n. 036/2020 del 14/10/2020 con cui il legale rappresentante della società *“Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali”*, con sede legale in Foggia alla via G. Rosati n. 137, *“società cedente, regolarmente autorizzata ed accreditata con il SSR per la Medicina di Laboratorio”* ha dichiarato *“che, con atto del notaio (omissis) del 29 settembre 2020, registrato a Foggia il 2 ottobre 2020 con numero di repertorio 14863/IT, è stato ceduto alla società “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl”, con sede legale in Foggia al viale Europa n. 12, società cessionaria, il ramo di azienda relativo alla Medicina di Laboratorio”* ed ha chiesto *“pertanto, il trasferimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento alla società cessionaria “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl” con sede in Foggia, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. 9/2017 s.m.i.”*.

Contestualmente, con la medesima nota a firma congiunta con il legale rappresentante della società acquirente *“Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl”*, quest’ultimo ha presentato *“istanza*

per il trasferimento del sopracitato ramo di azienda, ai sensi dell'art. 9, comma 2" ed ha dichiarato "che non sussiste, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., alcuna delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 della citata legge, e che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile", all'uopo allegandovi la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla permanenza del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, a firma del legale rappresentante della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl";
- dichiarazione di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, a firma del legale rappresentante della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl";
- copia dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda, redatto dal Notaio (*omissis*) e registrato a Foggia il 2/10/2020 al n. 14863/IT, con cui la società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali – Società a responsabilità limitata " ha ceduto alla società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – S.r.l." "il ramo d'azienda relativo all'attività di laboratorio di analisi e ricerche clinico-diagnostiche e strumenti di laboratorio".

Con Pec del 14/10/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15565 del 15/10/2020, è stata trasmessa nota prot. n. 037/2020 del 14/10/2020 con cui il legale rappresentante della società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale srl", con sede legale in Foggia alla via G. Rosati n. 137, "società cedente, regolarmente autorizzata ed accreditata con il SSR per la Branca di Cardiologia" ha dichiarato "che, con atto del notaio (*omissis*) del 29 settembre 2020, registrato a Foggia il 2 ottobre 2020 con numero di repertorio 14864/IT, è stato ceduto alla società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl", con sede legale in Foggia al viale Europa n. 12, società cessionaria, il ramo di azienda relativo alla Branca di Cardiologia" ed ha chiesto "pertanto, il trasferimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento alla società cessionaria "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl" con sede in Foggia, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 9/2017 s.m.i.".

Contestualmente, con la medesima nota a firma congiunta con il legale rappresentante della società acquirente "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl", quest'ultimo ha presentato "istanza per il trasferimento del sopracitato ramo di azienda, ai sensi dell'art. 9, comma 2" ed ha dichiarato "che non sussiste, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i., alcuna delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 della citata legge, e che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile", all'uopo allegandovi la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla permanenza del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, a firma del legale rappresentante della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl";
- dichiarazione di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, a firma del legale rappresentante della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl";
- copia dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda, redatto dal Notaio (*omissis*) e registrato a Foggia il 2/10/2020 al n. 14864/IT, con cui la società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale – Società a responsabilità limitata" ha ceduto alla società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – S.r.l." "il ramo d'azienda relativo all'attività di laboratorio di analisi e ricerche clinico-diagnostiche e strumenti di laboratorio".

A seguito di istanza prot. 33/2020 del 17/07/2020 trasmessa con Pec del 19/07/2020 a firma del legale rappresentante della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl" con sede in Foggia al Viale Europa n. 12, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12085 del 23/07/2020, con nota prot. n. AOO_183/16559 del 06/11/2020, questa Sezione, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3 della L.R. n.

9/2017, ha autorizzato il trasferimento definitivo di tutte le attività sanitarie erogate nella Casa di Cura Villa Serena, ubicata in Foggia al Viale Europa n. 12 e di parte delle attività erogate nella Casa di Cura San Francesco, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n. 125, già autorizzate all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128.

Con nota prot. n. AOO_183/17717 del 07/12/2020 indirizzata ai legali rappresentanti delle società "Casa di Cura Villa Serena e Nuova Serena San Francesco srl", "Centro di ricerche cliniche ormonali srl" e "Centro di cardiologia clinica e strumentale srl" e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato *inter alia* quanto segue:

"(...) deve precisarsi che il rimando alla "normativa previgente" operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, oltre ad implicare una esclusione della verifica di compatibilità, comporta un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio (e di tutti quelli inerenti alla gestione ed alle modifiche oggettive e soggettive del rapporto autorizzativo), per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., tra le quali devono annoverarsi le strutture in parola.

Pertanto:

- *l'istanza congiunta di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 9 citato, dovrà essere proposta al Comune di Foggia e non a questa Sezione;*
- *solo una volta ottenuto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio in capo al nuovo soggetto, ai sensi dell'articolo 24 comma 5, L.R. n. 9/2017, quest'ultimo con apposita istanza potrà richiedere alla scrivente il trasferimento della titolarità dell'accreditamento."*

Con Pec del 29/12/2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/471 dell'11/01/2021, il SUAP del Comune di Foggia ha trasmesso, *inter alia*, alla scrivente Sezione:

- *copia dell'istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Foggia di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità di cui al prot. n. 42/2020 del 10/12/2020 a firma congiunta del legale rappresentante della società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.", in qualità di cedente, e della società "Casa di Cura Villa Serena e Nuova Serena San Francesco srl", in qualità di cessionaria, a seguito di cessione del ramo d'azienda relativo alla Medicina di Laboratorio;*
- *visura camerale storica del cedente e del cessionario;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto cedente e del soggetto cessionario circa la permanenza dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i., nonché di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2112 del Codice Civile;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione del soggetto cessionario, di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate dai commi 4 e 5 dell'art. 9/2017 s.m.i.;*
- *copia dell'"autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità di struttura ambulatoriale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017" di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive – Area tecnica del Comune di Foggia ha autorizzato "il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio alla società CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.r.l. con sede legale in Foggia al Viale Europa n°12, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Silvio De Pascale per le seguenti discipline:*
 - *Medicina di Laboratorio di Base*
 - *Microbiologia e Virologia (X/Plus) (...)"*.

Con due Pec del 29/12/2020, acquisite dalla scrivente Sezione con prott. nn. AOO_183/706 e AOO_183/707 del 15/01/2021, la società "San Francesco Hospital S.r.l." ha trasmesso *"istanza di trasferimento dell'accreditamento per cessione di ramo d'azienda"* avente ad oggetto il "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale" dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", all'uopo allegandovi *inter alia* copia della seguente documentazione:

- copia dell'“autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità di struttura ambulatoriale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017” di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive – Area tecnica del Comune di Foggia ha autorizzato “Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio alla società CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.r.l. con sede legale in Foggia al Viale Europa n°12, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Silvio De Pascale per la seguente disciplina:

- Ambulatorio di cardiologia (omissis);
- atto di cessione di ramo d'azienda, redatto dal notaio (omissis) e registrato a Foggia il 02/10/2020 al n. 14864/IT;
- verbale di assemblea straordinaria, redatto dal notaio (omissis) e registrato a Foggia il 21/12/2020 al n. 20691/IT, con cui è stato deliberato di trasferire la sede legale della società “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.” da Viale Europa n. 12 a Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia e di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale con riferimento alla ragione sociale della prefata società, la quale da “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.” è stata modificata in “San Francesco Hospital S.r.l.”;
- visura camerale storica del cedente e del cessionario;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 di assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett e) della L.R. n. 9/2017 a firma del legale rappresentante, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della società “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.”, con copia fotostatica del documento di riconoscimento dei dichiaranti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 di rispetto degli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett h) della L.R. n. 9/2017, a firma del legale rappresentante della società “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.”, con copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante della società “Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l.”, relativa al possesso dei requisiti di accreditamento di cui alla Sezione A e B del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e di cui al R.R. 16/2019, limitatamente a quelli previsti dalla fase “Plan” dell'Allegato C (“Manuale di Accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale”), con relative griglie di autovalutazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante della società “San Francesco Hospital S.r.l.”, relativa al possesso dei requisiti di accreditamento di cui alla Sezione A e B del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e di cui al R.R. 16/2019, limitatamente a quelli previsti dalla fase “Plan” dell'Allegato A (“Manuale di Accreditamento per le strutture ospedaliere”) e C (“Manuale di Accreditamento per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale”), con relative griglie di autovalutazione.

Con Pec del 26/01/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/1728 del 02/02/2021, è stata trasmessa l'istanza prot. n. 04/2021 del 25/01/2021, con cui il rappresentante legale della società “SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l., già CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.r.l.” con sede legale in Foggia al viale degli Aviatori n. 128, ha rappresentato quanto segue:

“Premesso che la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.:

- ha ottenuto da Codesto Servizio, con nota prot. n. AOO_183/16559/2020 in data 06/11/2020, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di tutte le attività erogate nella Casa di Cura VILLA SERENA, ubicata in Foggia al Viale Europa, 12 e parte delle attività erogate nella Casa di Cura NUOVA SAN FRANCESCO, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 125, già autorizzate all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128

- ha ottenuto dal comune di Foggia, con nota prot. n. 126056 in data 20/11/2020, l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 2.3 e art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nonché per rimodulazione dei posti letto secondo le pre-intese di cui alla D.G.R. n. 53 del 23/01/2018, confermata con R.R. del 22/11/2019 n. 23 per le seguenti discipline:

Discipline	p.l. autorizzati DGR 53/18	p.l. accreditati DGR 53/18	Trasferiti da
Chirurgia Generale (cod. 09)	18	15	Casa di Cura San Francesco
Medicina Generale (cod. 26)	28	25	Casa di Cura Villa Serena
Cardiologia (cod. 08)	14	12	Casa di Cura Villa Serena
Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)	41	36	Casa di Cura San Francesco
Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 56)	15	15	Casa di Cura Villa Serena
Servizio di Medicina di Laboratorio	-	-	Casa di Cura Villa Serena Casa di Cura San Francesco
Servizio di Radiodiagnostica/TAC/RMN 0,5 T			Casa di Cura Villa Serena Casa di Cura San Francesco

Tanto premesso il sottoscritto, con la presente istanza,

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO PRESSO LA NUOVA SEDE ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i..

di tutte le attività sanitarie erogate nella Casa di Cura VILLA SERENA, ubicata in Foggia al Viale Europa n° 12 e parte delle attività erogate nella Casa di Cura NUOVA SAN FRANCESCO, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n° 125, già Autorizzate all'Esercizio e Accreditate Istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128.

Si riporta di seguito lo schema dettagliato delle attività sanitarie e del numero dei posti letto, oggetto della presente istanza, autorizzati in base alla DGR n. 334 del 27/03/2007, accreditati in base alla D.D. n. 255 del 26/07/2007 e rimodulati secondo le pre-intese regionali di cui alla DGR n. 53 del 23/01/2018

Discipline	p.l. autorizzati DGR 53/18	p.l. accreditati DGR 53/18	Trasferiti da
Chirurgia Generale (cod. 09)	18	15	Casa di Cura San Francesco
Medicina Generale (cod. 26)	28	25	Casa di Cura Villa Serena
Cardiologia (cod. 08)	14	12	Casa di Cura Villa Serena
Ortopedia e Traumatologia (cod. 36)	41	36	Casa di Cura San Francesco
Recupero e Riabilitazione Funzionale (cod. 56)	15	15	Casa di Cura Villa Serena
Servizio di Medicina di Laboratorio	-	-	Casa di Cura Villa Serena Casa di Cura San Francesco
Servizio di Radiodiagnostica/TAC/RMN 0,5 T			Casa di Cura Villa Serena Casa di Cura San Francesco

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:

- il trasferimento richiesto nella presente istanza è effettuato nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale ASL FG e dello stesso Comune di Foggia;
- la nuova struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro
- la nuova struttura è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori qualitativi, strutturali e quantitativi

relativi all'assistenza ospedaliera, previsti dal Regolamento Regionale n. 3/05, dal D.M. n. 70/15 e dal R.R. n. 16/19;

- *la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato (...) il 09.03.1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11.11.1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 e s.m.i. e art. 5 DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487;*
- *Conseguita l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sarà richiesto, con apposita istanza, a Codesta Sezione il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede", allegandovi la seguente documentazione:*
- *"Copia della Segnalazione Certificata di Agibilità depositata presso il SUAP del Comune di Foggia in data 18/01/2021 con prot. 1853";*
- *"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, il numero e le qualifiche del personale impiegato nella struttura";*
- *"Copia dei titoli accademici del Direttore sanitario";*
- *"Copia dell'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo, rilasciata da Codesto Servizio con nota prot. n. AOO_183/16559/2020 in data 06/11/2020";*
- *"Copia dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nella nuova sede di Foggia – Via degli Aviatori n. 128 e rimodulazione dei posti letto - prot. 126056 del 20/11/2020, con la quale il Funzionario delegato dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Foggia";*
- *"Copia del documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente istanza".*

Con Pec del 12/05/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/8150 del 17/05/2021, è stata trasmessa nota prot. n. 022/2021 dell'11/05/2021, ad oggetto *"istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede, nell'ambito dello stesso Distretto Socio-sanitario dell'Asl Foggia, di struttura sanitaria già autorizzata e accreditata (art. 8 L.R. 9/2017 s.m.i.). INTEGRAZIONE"*, con cui il rappresentante legale della società *"SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l."*, *"ad integrazione dell'istanza, di pari oggetto, trasmessa a Codesto Ufficio con pec in data 26/01/2021 (ns. protocollo n. 04/2021 del 25/01/2021)"* ha precisato quanto segue:

1. *I servizi di Medicina di Laboratorio e di Diagnostica per Immagini e TAC (quest'ultima solo autorizzata all'esercizio), comprendono anche le relative prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale erogate a favore dell'utenza esterna*
 2. *Per mero refuso è stato indicato il trasferimento presso la nuova struttura della RMN 0,5 T. Si evidenzia che detta macchina rimarrà ubicata presso il piano rialzato della ex Nuova San Francesco (vecchia struttura).*
 3. *La denominazione dell'intera Casa di Cura è: SAN FRANCESCO HOSPITAL",*
- all'uopo allegandovi dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.

Con Determina Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla *"San Francesco Hospital S.r.l."*, (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.), di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle sottoelencate attività sanitarie:

- *attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini con l'utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Piano seminterrato del plesso di Viale degli Aviatori n. 128- Foggia;*

➤ delle seguenti discipline con posti letto:

Discipline con Posti Letto (p.l.)	Piano
Cardiologia con 14 p.l.	14 p.l. al terzo Piano
Chirurgia Generale con 18 p.l.	3 p.l. al Terzo Piano e 15 al Primo Piano
Medicina Generale con 28 p.l.	17 p.l. al terzo Piano e 11 al Secondo Piano
Ortopedia e traumatologia con 41 p.l.	18 p.l. al terzo Piano e 23 al Primo Piano
Recupero e Riabilitazione Funzionale con 14p.l. (<i>rectius</i> 15 p.l., n.d.r.)	15 p.l. al Secondo Piano

➤ dei Servizi senza p.l. dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio di Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio Generale di Base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del plesso di Viale degli Aviatori n. 128-Foggia.

Con Pec del 17/03/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5234 del 24/03/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 06/2022 del 17/03/2022 con cui il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." ha chiesto "il mantenimento dell'accreditamento per trasferimento definitivo presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di tutte le attività sanitarie erogate nella Casa di Cura VILLA SERENA, ubicata in FOGGIA al Viale Europa n° 12 e di parte delle attività erogate nella Casa di Cura NUOVA SAN FRANCESCO, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n° 125, già Autorizzate all'Esercizio e Accreditate Istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n°128.", all'uopo dichiarando che:

"(...)

- la nuova struttura è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019 ai fini dell'accreditamento istituzionale delle suddette attività;
- la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato a (...) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 e s.m.i. e art. 5 del DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487.",

allegandovi, *inter alia*, copia dei titoli accademici del Responsabile sanitario. Premesso tutto quanto precede; atteso che:

- con prott. nn. AOO_183/706 e AOO_183/707 del 15/01/2021 è stata acquisita dalla scrivente Sezione la documentazione inerente l'"istanza di trasferimento dell'accreditamento per cessione di ramo d'azienda" tra cui, *inter alia*, il verbale di assemblea straordinaria, redatto dal notaio (*omissis*) e registrato a Foggia il 21/12/2020 al n. 20691/IT, con cui è stato deliberato di trasferire la sede legale della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 e di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale con riferimento alla variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l.";
- con nota prot. n. 022/2021 dell'11/05/2021 il rappresentante legale della società "San Francesco Hospital S.r.l." ha precisato *inter alia* che "3. La denominazione dell'intera Casa di Cura è: SAN FRANCESCO HOSPITAL"; considerato che:

- la L.R. n. 9/2017 e s.m.i., all'art. 10 (*"Disposizioni comuni alle autorizzazioni"*), comma 1, prevede quanto segue:

"L'autorizzazione contiene:

(...)

b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;

d) (...)";

- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022, per mero disguido amministrativo, non è stato disposto esplicitamente l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per il trasferimento della sede legale della predetta società dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128;

rilevato, con riferimento al Responsabile sanitario, che:

- la prefata Determinazione Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 reca un'erronea indicazione della data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella prefata Determina;

- l'art. 12, comma 8 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede che *"Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali."*;

- il comma 1 dell'art. 15- *nonies* del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., come modificato dall'art. 22, comma 1 della Legge n. 183/2010, stabilisce che: *"Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti."*;

si propone:

- di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;
- di rettificare la D.D. n. 74 del 10/03/2022 ad oggetto *"'San Francesco Hospital S.r.l.' (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125."* con riferimento alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina *de qua*;
- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata *ex lege* quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del

09/03/2020, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata *ex lege* quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020);

con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche"*

azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

con la prescrizione al legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di trasmettere, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.**, alla scrivente Sezione nonché al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, copia dell'istanza con cui il Dott. Nicola Ciavarella chiede alla predetta società di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 09/08/2023), e dell'autocertificazione resa dal medesimo Dott. Nicola Ciavarella, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;
- di rettificare la D.D. n. 74 del 10/03/2022 ad oggetto "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito

del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125." con riferimento alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina *de qua*;

- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata *ex lege* quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);
- di disporre, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata *ex lege* quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla Via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020);

con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini

dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

con la prescrizione al legale rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di trasmettere, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., alla scrivente Sezione nonché al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, copia dell'istanza con cui il Dott. Nicola Ciavarella chiede alla predetta società di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 09/08/2023), e dell'autocertificazione resa dal medesimo Dott. Nicola Ciavarella, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "San Francesco Hospital S.r.l., (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)" con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 15 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della scrivente Sezione;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)